



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario Generale

E.Q. Supporto al Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni
Gestione finanziaria e giuridico - amministrativa, Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Ai Dirigenti

e, per il loro tramite Ai Funzionari titolari di E.Q.

Ai Referenti e Collaboratori al PTPCT

e, p.c.

Al Direttore Generale

All'OIV

SEDE

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione – Parere RPD della Città Metropolitana di Palermo.

Si fa seguito a precedente nota prot. n. 66348 del 09.09.2025 di pari oggetto per rappresentare che, in relazione alla pubblicazione dei nominativi e dei relativi importi percepiti per funzioni tecniche dal personale dell'ente, sono emerse discordanze interpretative tra il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Garante, in un recente parere, ha ritenuto non ammissibile la diffusione nominativa dei beneficiari dei suddetti incentivi, in quanto gli stessi costituiscono emolumenti "retributivi" dei dipendenti e quindi non soggetti agli obblighi di pubblicazione; l'ANAC, al contrario, lo reputa incarico al dipendente e quindi, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ricade tra gli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente.

Considerato che sussistono evidenti profili di criticità in merito alla compatibilità dei due pareri che valutano la fattispecie in esame in maniera differente, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di trasparenza ed, al contempo, assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati, lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 77729 del 30.10.2025, ha richiesto al Responsabile della Protezione dei Dati dell'ente – avv. Luigi Randazzo – di esprimere il proprio parere in ordine alla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nominativa dei dipendenti beneficiari di detti incentivi e dei relativi importi percepiti.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente al n. 00078905 del 04/11/2025 che si allega alla presente, per assicurare un adeguato livello di tra-

sparenza sull'utilizzo delle risorse pubblicate destinate agli incentivi tecnici ha formulato il seguente parere: "..... si raccomanda di procedere esclusivamente alla pubblicazione di dati aggregati, in modo di garantire un equo contemperamento tra l'obbligo di trasparenza e il diritto alla riservatezza, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati previsto dall'art. 5, par.1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679", ritenendo che la trasparenza amministrativa può essere assicurata mediante la pubblicazione di informazioni aggregate (quali ammontare complessivo delle somme stanziare e liquidate, criteri di ripartizione etc.) e non attraverso i nominativi dei beneficiari.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a trasmettere alla Direzione Politiche del Personale, competente alla pubblicazione dei dati nella sotto-sezione "Consulenti e Collaboratori alla voce "Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 al personale dipendente", i dati sugli incentivi erogati in formato aggregato, specificando gli stanziamenti complessivi previsti ed erogati distinti per singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture senza l'indicazione del nominativo del singolo dipendente beneficiario.

Distinti saluti.

L'istruttore

Dott.ssa L. Torre

Il Titolare di E.Q.

A. Inglima

Il Segretario Generale n.q. di RPCT

Francesco Mario Fragale

Studio Legale
Avv. LUIGI RANDAZZO

VIA ASIAGO, 53 – 95127 CATANIA – ITALY Tel. / Fax: +39 095-2163362

info@gierrelex.it

www.gierrelex.it

CATANIA PALERMO ROMA MILANO AGRIGENTO

AVV. GIUSEPPE CARNABUCI
AVV. ANTONIO GAROZZO
AVV. LUIGI RANDAZZO
AVV. FRANCESCO VERDEMARÉ

AVV. ROBERTA MORSELLI
AVV. ANGELO BRUNO
AVV. ERICA PULVIRENTI
AVV. BENEDETTA SARACENO

DOTT.SSA CHIARA MATINA

Catania, li 04.11.2025

Spett.le

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Segretario Generale

Via Maqueda, 100

90134 – Palermo

Via pec: segretariogenerale@cert.cittametropolitana.pa.it

OGGETTO: Parere in merito alla pubblicazione dei dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione alla richiesta di chiarimenti formulata con nota del 31 ottobre u.s. avente ad oggetto la pubblicazione dei nominativi e degli importi individuali dei beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche, si osserva quanto segue.

L'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, disciplina l'istituto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici nel ciclo di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. La norma non prevede specifici obblighi di pubblicazione dei nominativi o delle somme corrisposte ai singoli beneficiari. Pertanto, in assenza di un espresso riferimento normativo, l'eventuale pubblicazione dei nominativi e degli importi individuali deve essere valutata alla luce della disciplina in materia di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e della protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003).

VIA ASIAGO, 53 – 95127 CATANIA
Tel / Fax: 095-2163362

**Studio Legale
GIERRELEX**

VIA ASIAGO, 53 – 95127 CATANIA – ITALY Tel / Fax: +39 095-2163362

info@gierrelex.it

www.gierrelex.it

CATANIA PALERMO ROMA MILANO AGRIGENTO

Ebbene, sul punto, si rileva un apparente contrasto interpretativo tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Garante per la protezione dei dati personali.

L'ANAC, nel fascicolo n. 2764, ha ritenuto che la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari degli incentivi tecnici possa essere giustificata dalle finalità di trasparenza e di controllo sull'utilizzo di risorse pubbliche, valorizzando l'interesse collettivo a conoscere l'attribuzione dei fondi destinati alle funzioni tecniche.

Il Garante della protezione dei dati personali nel recente parere (provv. n. 412 del 10 luglio 2025) ha, invece, ritenuto non ammissibile la diffusione nominativa dei dipendenti beneficiari, in quanto comporterebbe la divulgazione di dati personali di natura economico-finanziaria, la cui pubblicità integrale determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza degli interessati, ai sensi dell'art. 5 *bis*, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 33/2013.

L'Autorità ha, inoltre, evidenziato che tale pubblicazione non trova base giuridica sufficiente né nel Codice dei contratti pubblici né in eventuali regolamenti o accordi interni, essendo la pubblicità dei compensi individuali prevista solo per specifiche categorie (dirigenti, titolari di incarichi politici o di collaborazione).

Ebbene, alla luce di quanto sopra, l'orientamento del Garante Privacy deve considerarsi prevalente in quanto fondato direttamente sui principi del Regolamento (UE) 2016/679 e su una interpretazione restrittiva dell'art. 5 *bis* del D. Lgs. 33/2013, norma di rango legislativo che impone di evitare la diffusione di dati personali se da ciò deriva un "pregiudizio concreto" alla protezione dei dati, come nel caso di specie. Tuttavia, al fine di garantire l'esigenza di assicurare un adeguato livello di trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si raccomanda di procedere esclusivamente alla pubblicazione di dati aggregati, in modo da garantire un equo contemperamento tra l'obbligo di trasparenza e il diritto alla riservatezza, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati previsto dall'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679.

La trasparenza amministrativa potrà, dunque, essere assicurata mediante la pubblicazione di informazioni aggregate, quali l'ammontare complessivo delle somme stanziare e liquidate, i criteri di ripartizione, le procedure adottate e gli atti regolamentari di riferimento, senza indicare i singoli nominativi.

**Studio Legale
GIERRELEX**

VIA ASIAGO, 53 – 95127 CATANIA – ITALY Tel / Fax: +39 095-2163362

info@gierrelex.it

www.gierrelex.it

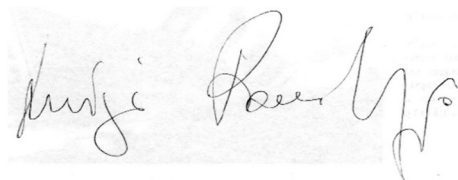
CATANIA PALERMO ROMA MILANO AGRIGENTO

Resta ferma la possibilità di consentire l'accesso ai dati nominativi mediante istanza motivata, ai sensi della legge n. 241/1990, laddove il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, nonché compatibile con le finalità proprie del procedimento amministrativo.

In sintesi, deve ritenersi che, pur permanendo un dovere di trasparenza in ordine alla gestione dei fondi pubblici destinati agli incentivi tecnici, tale obbligo debba essere adempiuto nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione previsti dal GDPR, mediante la pubblicazione di dati aggregati, e non nominativi, dei beneficiari. L'eventuale accesso ai nominativi potrà essere consentito solo tramite le modalità previste dalla legge n. 241/1990, a fronte di una specifica e motivata istanza di parte.

Con l'auspicio di aver fornito i chiarimenti richiesti, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento o supporto applicativo.

Avv. LUIGI RANDAZZO



Interna: AOO CMPA, N. Prot. 00080970 del 12/11/2025

2.v, 2.v, 1.v, 4/2025A/CMPA.fra, CMPA.arm, 8.nd, 1.a